



□ **CALENDARIO VENATORIO 2024/2025**

- □ Il territorio della Regione Calabria è sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.

□ **MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CACCIA**

- **APERTURA** della caccia alle specie consentite:

1-7-8-11-12-14 SETTEMBRE	da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto
---------------------------------	--

- Specie cacciabili:
- **1 Settembre: Tortora, Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia, Ghiandaia**, esclusivamente da appostamento;
- **7-8- Settembre: Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia, Ghiandaia** (esclusivamente da appostamento);
- **11-12 Settembre: Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia, Ghiandaia** (esclusivamente da appostamento), Quaglia;
- **14 Settembre: Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia, Ghiandaia** (esclusivamente da appostamento);

MODALITA' PER LA CACCIA ALLA TORTORA: la caccia alla specie è sottoposta a un regime particolare secondo quanto previsto dal Piano di Gestione Nazionale e dalle previsioni stabilite a livello europeo. La decisione è che il numero di capi abbattibili dev'essere il 50% dei prelievi medi degli anni precedenti. A seguito delle comunicazioni del MASE, analizzata la documentazione pervenuta e i documenti originali della Commissione europea, valutate le condizioni della popolazioni in Italia e in Calabria, nell'ottica di un principio di precauzione la Regione Calabria riduce la caccia alla specie a una sola giornata in preapertura e una sola all'anno, e riduce a un terzo i capi abbattibili rispetto alla stagione passata. Vi è quindi un tetto massimo di capi da non superare pari a n° 1.000.

Il cacciatore interessato alla caccia alla specie deve registrarsi attraverso l'apposita interfaccia informatica resa disponibile dalla struttura competente della Regione Calabria attivando la procedura relativa.

I cacciatori autorizzati alla caccia alla specie "TORTORA" devono registrare i prelievi effettuati in tempo reale nella giornata del 1 settembre 2024 utilizzando l'interfaccia informatica di cui sopra. I prelievi vanno comunque segnati normalmente nel tesserino venatorio.

CACCIA AL MORIGLIONE AYTHYA FERINA: la caccia alla specie è sottoposta a un regime particolare secondo quanto previsto dal Piano di Gestione Nazionale. La decisione è che il numero di capi abbattibili dev'essere il 75% dei prelievi medi degli anni precedenti. Vi è quindi un tetto massimo di capi da non superare pari a n° 100.

Il cacciatore interessato alla caccia alla specie deve registrarsi attraverso l'apposita interfaccia informatica resa disponibile dalla struttura competente della Regione Calabria attivando la procedura relativa.

I cacciatori autorizzati alla caccia alla specie "MORIGLIONE AYTHYA FERINA" devono registrare i prelievi effettuati in tempo reale nelle giornate autorizzate dal presente Calendario Venatorio utilizzando l'interfaccia informatica di cui sopra. I prelievi vanno comunque segnati normalmente nel tesserino venatorio.

□ **CHIUSURA** generale della caccia: **30 gennaio 2025.**

Dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 la caccia è consentita su tutto il territorio regionale per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l'esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge n. 157/92.

Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.

La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie di uccelli e di mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata ed esclusivamente nei periodi indicati:

- **Allodola: dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024;**
- **Merlo: dal 15 settembre al 30 novembre 2024;**
- **Fagiano: dal 15 settembre al 30 novembre 2024;**
- **Quaglia: i giorni 11 e 12 settembre, e dal 15 settembre al 30 novembre 2024;**
- **Tordo bottaccio Tordo sassello e Cesena: dal 2 Ottobre 2024 al 30 gennaio 2025, dal 19 al 30 gennaio 2025 la caccia è consentita esclusivamente da appostamento;**
- **Cornacchia grigia, Ghiandaia, dal 2 ottobre 2024 al 16 gennaio 2025 in forma vagante e/o appostamento;**
- **Gazza: dal 15 settembre 2024 al 16 gennaio 2025;**
- **Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione: dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025;**
- **Moretta dal 2 Novembre 2024 al 30 gennaio 2025;**
- **Moriglione dal 15 Settembre 2024 al 30 gennaio 2025 secondo le disposizioni previste nel paragrafo "Caccia al moriglione";**
- **Combattente: dal 15 settembre al 6 ottobre 2024;**
- **Colombaccio: dal 15 settembre al 30 dicembre 2024 in forma vagante e/o appostamento, dal 1 gennaio al 16 gennaio 2025 esclusivamente da appostamento;**
- **Beccaccia: dal 9 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025;**
- **Lepre comune: dal 15 settembre al 15 dicembre 2024 (con l'ausilio del cane da seguita);**
- **Cinghiale: dal 3 ottobre 2024 al 2 gennaio 2025 (con l'ausilio del cane da seguita);**
- **Volpe: dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 (con l'ausilio del cane da seguita);**

È consentito l'addestramento cani, anche con abbattimento non a fini venatori, di soggetti di **Starna e Fagiano** di esclusiva provenienza di allevamento nelle ZAC. Nelle Aziende Agri-turistico-Venatorie è consentito l'abbattimento solo di soggetti di allevamento della **Starna** dal **2 ottobre al 31 dicembre** e anche durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile, purché le stesse prevedano un rilascio delle specie oggetto di gara nell'area interessata pari al 20% in più delle previsioni di abbattimento; L'Amministrazione Regionale, che dovrà essere informata della **manifestazione**, accerterà l'avvenuta immissione.

Nelle Aziende Faunistico Venatorie il prelievo della starna è subordinato all'approvazione da parte della Regione Calabria di piani di gestione, con immissione dei capi per fini di ripopolamento e reintroduzione entro il 31 agosto 2024.

È vietato svolgere manifestazioni cinofile in aree nelle quali è accertata la presenza di soggetti selvatici di Starna e Coturnice.

Così come suggerito dal Piano di gestione europeo della **Beccaccia** (azione prioritaria), la Regione Calabria, con provvedimento da assumersi da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento, si riserva di disporre la sospensione della caccia alla specie ove si dovessero verificare **eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia**, quali:

- a) bruschi cali delle temperature minime invernali di oltre 10°C nell'arco di 24 ore, tali da mantenersi al di sotto dello 0°C anche nelle ore diurne con l'induzione della concentrazione della specie in aree limitrofe a quelle del verificarsi delle condizioni avverse;
- b) verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 - 7 giorni o più e, così definita, entro il terzo giorno;
- c) verificarsi di forti nevicite e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza anche di una sola delle condizioni su enunciate su porzioni minime di territorio e l'estensione del provvedimento riguarderà i territori interessati.

L'annuncio del termine del provvedimento di sospensione avverrà dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire alla specie di ridistribuirsi su tutta l'area di svernamento disponibile.

E' consentita la caccia agli Anatidi, con l'ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi, ecc., per come previsto dalla Legge n. 157/92.

ORARIO DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo le tabelle mensili in calce riportate.

Per le specie **Beccaccia** la caccia è consentita dalle **ore 7,00 alle ore 16,00** nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

La caccia di selezione al **Cinghiale** è regolamentata da apposito Disciplinare regionale.

La caccia al **Cinghiale** è consentita dalle **ore 7,00 fino al tramonto** nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario consentito, per occuparsi dei lavori preparatori e/o dei lavori di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l'arma sia debitamente scarica ed in custodia.

LIMITI DI CARNIERE

Selvaggina stanziale: 1 Lepre comune per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 3 capi a stagione venatoria; 2 Fagiani (di cui una sola femmina), per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 10 capi a stagione venatoria; 20 Volpi, 20 Cornacchie grigie, 10 Ghiandaie e 20 Gazze, per giornata di caccia.

Cinghiale: 20 capi giornalieri per squadra.

Selvaggina migratoria: 25 capi per cacciatore e per giornata di caccia, con il limite di: 5 Tortore per un massimo di 7 capi stagionali, 5 Quaglie per un massimo di 25 capi stagionali, 3 Beccacce, solo 2 nel periodo compreso tra il 01 gennaio e il 30 gennaio 2025, con un massimo di 20 capi stagionali; 3 Morette con un massimo di 15 capi stagionali; 2 Moriglioni con un massimo di 10 stagionali; 5

Codoni con un massimo di 25 capi stagionali; 10 Allodole con un massimo di 50 capi stagionali; 8 Colombacci, 8 Anatidi ; 5 limicoli, 5 Rallidi, 2 Combattenti con un massimo di 6 stagionali, Tordo sassello con un massimo di 40 stagionali, Marzaiola con un massimo di 25 stagionali, Mestolone con un massimo di 25 stagionali.

MODALITA' DI CACCIA AL CINGHIALE, VOLPE e LEPRE COMUNE

La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni fissi di giovedì, sabato e domenica su tutto il territorio regionale. Fatti salvi i regolamenti già in vigore, le aree interessate alla caccia al Cinghiale, non sono precluse ad altri tipi di caccia.

Ai fini esclusivi della sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia, è consentito l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti durante la sola caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente calendario venatorio. L'utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all'inizio di ogni stagione venatoria, agli UFFICI REGIONALI ed all'ATC di competenza da parte del responsabile della squadra di caccia al cinghiale.

La caccia di selezione è disposta dall'Amministrazione Regionale previa adozione di appositi piani.

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia é consentito oltre che nelle apposite Zone Addestramento Cani - ZAC - secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli A.T.C. destinato all'attività venatoria. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito nei giorni di **mercoledì, sabato e domenica dal 23 luglio al 10 settembre 2024, fatta eccezione per le giornate del 1-7- 8, 11 e 12 settembre 2024.**

E' sempre consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC, ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni già rilasciate.

USO DEI CANI DA CACCIA

L'uso dei soli cani da riporto è consentito nelle giornate del **1, 7, 8 e 14 settembre 2024**; L'uso dei cani da ferma, da cerca e da riporto è consentito nelle giornate del **11 e 12 settembre 2024 e dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025.**

L'uso dei cani da seguita é consentito:

- **dal 15 settembre al 15 dicembre 2024 per la caccia alla Lepre comune;**
- **dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 per la caccia alla Volpe;**
- **dal 3 ottobre 2024 al 2 gennaio 2025 per la caccia al Cinghiale;**

ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO

L'addestramento e l'allenamento dei falchi é consentito nelle strutture a gestione privata della caccia, nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture la Provincia può autorizzare l'addestramento e l'allenamento su aree e periodi preventivamente concordati.

Per la sola attività di volo non s'impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani durante l'addestramento ed il divieto d'abbattimento di qualsiasi animale.

UCCELLAGIONE

È vietata qualsiasi forma d'uccellazione.

VALICHI MONTANI

il Piano Faunistico Venatorio Regionale "P.F.V.R.", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 222/03 (ad oggi in vigore in base al Comma 4-bis. *"Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano"*, Art. 5 "Piano faunistico-venatorio", TITOLO II "Pianificazione faunistica-venatoria e miglioramento ambientale regionale", Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" e s.s.m.m.i.", prevede che:

I valichi montani di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 157/92 ricadono in aree già oggetto di tutela (Parchi del Pollino, Aspromonte e Sila) ove vige il divieto di attività venatoria.

ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE PROTETTE

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva "Uccelli") si applicano le misure di conservazione disposte dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007) ed in particolare è fatto divieto di:

- a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio e febbraio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (giovedì e domenica) alla settimana e per la caccia al cinghiale;
- b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n. 6;
- d) utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, disposizione che si applica anche alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva "Habitat");
- e) esercizio dell'attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie ornitiche;
- f) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 (piano di gestione).

- g) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

Per quel che attiene le aree classificate IBA (Important Bird Areas) – Inventario 2002: area del Marchesato e fiume Neto (IBA n. 149), area Alto Ionio Cosentino (IBA n. 144), area della Sila Grande (IBA n. 148), area Pollino – Orsomarso (IBA n. 195), area Costa Viola e Aspromonte (IBA n. 150), ai sensi della DGR n. 729 del 9 novembre 2010, si applica la disciplina di cui al DPR 357/97.

In coerenza al Regolamento UE 2021/57 del 25 gennaio 2021 e in armonia con quanto previsto dalle modifiche apportate alla legge nazionale 157/92 all'articolo 31, comma 1 bis e 1 ter, che ha recepito il Regolamento UE 2021/57 del 25.01.2021 relativo all'utilizzo e al trasporto delle munizioni contenenti piombo nelle cartucce da caccia si dispone quanto segue:

- Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.
 - i fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
 - a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 - b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
 - c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
- 1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.

La Regione Calabria consiglia l'utilizzo di munizioni senza piombo in tutte le zone umide del territorio regionale, e attuerà immediatamente eventuali modifiche legislative che lo Stato italiano introdurrà sull'utilizzo e il trasporto delle munizioni con piombo.

È quindi responsabilità del cacciatore usare le munizioni con piombo solo ove consentito.

Di seguito ulteriori prescrizioni per l'esercizio venatorio nelle aree protette (incluse ZPS e ZSC):

1. Sia fatto assoluto divieto di distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli;
2. Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria nelle ZSC di cui alla allegata Tabella 1;
3. Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria per le specie *Tortora Selvatica*, *Combattente*, *Moriglione*, *Pavoncella*, *Moretta Aythya fuligula* e *Moretta Aythya nyroca* (*Tabaccata*);
4. Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria nelle Riserve Naturali Biogenetiche Statali;
5. Sia fatto divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle ZSC mediante il ricorso a tipi di munizioni atossiche;

ALLEGATO A

6. Venga posticipata l'apertura della caccia al 2 ottobre 2024 con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e del cinghiale;
7. Al fine di ridurre l'inquinamento da piombo, diretto ed indiretto, nelle aree interessate dalla presenza di corsi d'acqua utilizzati per le attività venatoria sull'avifauna delle zone umide, è prescritto il divieto dell'utilizzo del munizionamento da piombo a partire da una fascia di rispetto di almeno 150 m da dette aree;
8. Sia fatto divieto di autorizzazione di nuovi appostamenti fissi all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza;
9. Sia fatto divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza;
10. Sia fatto divieto di introduzione all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza di specie alloctone;
11. Siano utilizzati con gli automezzi le piste e la viabilità esistente;
12. Per quanto disposto dal Piano faunistico-venatorio della Provincia di Vibo Valentia (come sopraindicato) in tutti i siti Rete Natura 2000 nella Provincia di Vibo Valentia, i quali ricadono per lo più nella perimetrazione del Parco Naturale Regionale delle Serre, vige il divieto assoluto venatorio;
13. Vengano rigorosamente rispettati i *Criteri Uniformi per la Definizione di Misure di Conservazione relative alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)* previsti nel DM n°184 del 17/10/2007.
- 14.

(TABELLA 1):

Site_code	Site_type	Site_name	Site_characteristics	Site_quality
IT9310041	ZSC	Pinete di Montegiordano	L'interesse di questo sito è legato alla presenza di pinete a <i>Pinus halepensis</i> in buono stato di conservazione.	Ultime stazioni ben conservate di pinete del piano basale
IT9310044	ZSC	Foce del Fiume Crati	Foce di fiume sullo Jonio con vegetazione riparia. Il sito interessa il tratto terminale del fiume Crati (Calabria nord-orientale).	Boschi ripari mediterranei ben conservati. È un importante biotopo per la sosta di numerosi uccelli migratori, ma anche un'area per lo svernamento e la riproduzione di altre specie. <i>Desera distincta</i> è specie paludicola di paludi salmastre.
IT9310055	ZSC	Lago di Tarsia	Bacino calcareo artificiale.	Sito di rilevante importanza per numerose specie ornitiche acquatiche
IT9310068	ZSC	Vallone S. Elia	Presenza di pareti idonee alla nidificazione di diverse specie di rapaci. Il sito include un sistema di rupi e pareti verticali colonizzate da vegetazione casmofitica, arbusteti mediterranei e formazioni erbacee xeriche.	Sito di nidificazione di importanti specie di Uccelli rapaci.

IT9310085	ZSC	Serra Stella	L'area si estende lungo i versanti nord-occidentali di Serra Stella di quota 1813 m s.l.m. e di Timpone Zio Filippo di quota 1302 m s.l.m. fino al Vallone Catalano e Vallone Margherita. I versanti sono molto acclivi e vengono incisi da numerosi piccoli corsi d'acqua.	Faggete con abeti in ottimo stato.
IT9320095	ZSC	Foce Neto	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. E' infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. È infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).
IT9320111	ZSC	Timpa di Cassiano-Belvedere	Il sito delimita un'area dell'entroterra del Marchesato crotonese poco a nord dell'abitato di Belvedere Spinello. L'area rappresenta la porzione più settentrionale di una lunga dorsale che si sviluppa da Timpa Tripodi a Timpa del Salto	Sito di riproduzione di specie di Falconiformi rare e minacciate a livello europeo. Il perimetro originale del SIC e i successivi adeguamenti proposti in sede di PdG escludono un'area rupestre regolarmente frequentata dalle specie di rapaci rupicoli
IT9330087	ZSC	Laghi La Vota	Il sito si estende lungo un tratto di costa tirrenica compreso fra Capo Suvero e Gizzeria Lido, per ca. 200 ha ricadenti interamente nel territorio comunale di Gizzeria (CZ).	Si tratta dell'ultimo esempio di lago costiero sull'intera costa tirrenica calabrese. Le caratteristiche ambientali del sito e la sua posizione geografica, lo rendono potenzialmente molto attrattivo per tutte le specie di uccelli acquatici
IT9340086	ZSC	Lago dell'Angitola	Bacino artificiale realizzato nel 1966 con uno sbarramento sul fiume Angitola, riceve anche le acque della fiumara Reschia. Circondato da basse colline (marne bianche azonate con foraminiferi, gneiss micacei e granatiferi), è aperto verso il mare	Zona umida di importanza internazionale (zona Ramsar) per le notevoli concentrazioni di uccelli acquatici svernanti registrate in anni recenti (oltre 2000 anatidi negli anni 1983-1985). Sito di notevole importanza anche come area di sosta temporanea per l'avifauna
IT9350132	ZSC	Fiumara di Melito	Il sito include il tratto terminale dell'alveo della Fiumara Melito che si sviluppa in direzione N-S con una lunghezza totale di circa 30 km. In questo settore della Fiumara l'alveo raggiunge una larghezza massima di circa 500 m che diventa quasi di 1 km	Tipico ambiente di fiumara Jonica calabrese con vegetazione glareicola, ripariale, arbusteti termo-mediterranei e praterie di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea.
IT9350139	ZSC	Collina di Pentimele	Sito caratterizzato da colline sabbiose prospicienti lo stretto di Messina che costituiscono un ottimo punto di osservazione dei rapaci.	Praterie steppiche, flora xerofila assente dal resto della penisola italiana. Area di importanza internazionale per il passo dei rapaci. L'originaria vegetazione forestale Oleo Quercetum virgiliana e a causa dei frequenti incendi e dei tagli indiscriminati
IT9350158	ZSC	Costa Viola e Monte S. Elia	Rupi costiere formanti talora alte falesie ricche di specie rupicole. Il sito si estende lungo la fascia litoranea del lato tirrenico della provincia di Reggio Calabria. L'area si presenta con una morfologia variabile, includendo tratti di spiaggia, rocc	Costa rocciosa con falesie ricche in specie endemiche di cui tre a distribuzione puntiforme: Limonium calabrum, Limonium brutium e Senecio gibbosus. Particolarmente significativa è anche la presenza di Dianthus rupicola, specie di interesse comunitario.

IT9350162	ZSC	Torrente Giuseppe S.	Vallone incassato e umido che conserva una stazione della rara Woodwardia radicans.	Importante stazione di Woodwardia radicans, interessante relitto terziario presente nel bacino del Mediterraneo con popolazioni fortemente disgiunte.
IT9350165	ZSC	Torrente Portello	Il sito é posto all'interno di una valle di direzione NE-SW delimitata da importanti faglie dirette sismogenetiche (terremoto del 1783) che individuano in modo netto due alti tettonici-strutturali (horst).	Importante stazione di Woodwardia radicans, interessante relitto terziario presente nel bacino del Mediterraneo con popolazioni fortemente disgiunte. La specie è inclusa nel Libro Rosso delle Piante d'Italia e negli allegati della Direttiva Habitat
IT9350168	ZSC	Fosso Cavaliere (Cittanova)	Sito caratterizzato da una profonda incisione sul cui fondo si rinvene una stazione di Woodwardia radicans.	Stretto vallone che ospita una popolazione di Woodwardia radicans

DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA

Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui alla L.R. n.9/96, art.18, avviene con il pagamento della tassa annuale di concessione regionale tramite PagoPA, elaborato dal sistema esclusivamente attraverso la procedura informatica online disponibile sul sito <http://www.agroservizi.regione.calabria.it> da esibire al momento del rilascio del tesserino venatorio che va restituito entro e non oltre il 29 febbraio 2024 all'Ente che lo ha rilasciato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L.R. 9/96, i cacciatori residenti in Calabria devono il pagamento di una quota d'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza, in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l'emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012. Ricevuta dell'avvenuto versamento su apposito c.c.p. indicato dalle Province o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza della quota stabilita dovrà essere esibita al momento del rilascio del tesserino venatorio.

I cacciatori residenti risulteranno automaticamente iscritti nell'ambito territoriale di caccia nel quale ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima dell'inizio della stagione venatoria, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o al Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza.

I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell'attività venatoria su specie stanziali, compatibilmente con i regolamenti provinciali in atto potranno accedere anche in altri ambiti previa autorizzazione della provincia territorialmente competente o del Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria. Non sono esclusi dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della regione i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l'emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012 (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).

I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su apposito conto corrente indicato dalla Provincia competente o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza, secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del controllo del tesserino venatorio regionale.

I cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l'attività venatoria rivolta alla sola selvaggina migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco della stagione venatoria in qualsiasi

ambito e senza l'autorizzazione da parte delle Province competenti (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96) o dei Comitati di Gestione degli A.T.C.; il superamento del suddetto numero di giornate comporta la richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.

Le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli non residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo approvato dalla Regione Calabria.

DIVIETI

- È vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;
- È vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;
- È vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno due terzi, è coperto di neve;
- È vietato cacciare il Cinghiale con l'uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e calibro;
- È vietato cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la Beccaccia ed il Beccaccino.

SANZIONI

Ai trasgressori delle norme che regolamentano l'attività venatoria saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000, art. 10 comma 3.

VIGILANZA

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Vigilanza Venatoria ed Ittica, gli Agenti di Vigilanza Volontaria delle Associazioni Venatorie ed altri aventi interesse alla sorveglianza sulla caccia, vigileranno sull'osservanza delle presenti disposizioni.

TAVOLE ASSUNTE QUALE RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI ALBA E TRAMONTO

SETTEMBRE 2024			OTTOBRE 2024			NOVEMBRE 2024			DICEMBRE 2024			GENNAIO 2025		
Data	Sorge	Tram.	Data	Sorge	Tram.	Data	Sorge	Tram.	Data	Sorge	Tram.	Data	Sorge	Tram.
01 Ven	06:22	19:25	01 Dom	06:49	18:37	01 Merc	06:20	16:54	01 Ven	06:53	16:32	01 Lun	07:12	16:42
02 Sab	06:23	19:23	02 Lun	06:50	18:35	02 Gio	06:21	16:52	02 Sab	06:54	16:32	02 Mart	07:12	16:43
03 Dom	06:24	19:22	03 Mart	06:51	18:34	03 Ven	06:23	16:51	03 Dom	06:55	16:32	03 Merc	07:12	16:43
04 Lun.	06:25	19:20	04 Merc	06:52	18:32	04 Sab	06:24	16:50	04 Lun	06:56	16:32	04 Gio	07:13	16:44
05 Mart.	06:26	19:19	05 Gio	06:53	18:31	05 Dom	06:25	16:49	05 Mart	06:57	16:31	05 Ven	07:13	16:45
06 Merc	06:27	19:17	06 Ven	06:54	18:29	06 Lun	06:26	16:48	06 Merc	06:58	16:31	06 Sab	07:13	16:46
07 Gio	06:28	19:15	07 Sab	06:55	18:28	07 Mart	06:27	16:47	07 Gio	06:58	16:31	07 Dom	07:13	16:47
08Ven	06:28	19:14	08 Dom	06:56	18:26	08 Merc	06:28	16:46	08 Ven	06:59	16:31	08 Lun	07:12	16:48
09 Sab	06:29	19:12	09 Lun	06:57	18:25	09 Gio	06:29	16:45	09 Sab	07:00	16:31	09 Mart	07:12	16:49
10 Dom	06:30	19:11	10 Mart	06:58	18:23	10 Ven	06:30	16:44	10 Dom	07:01	16:31	10 Merc	07:12	16:50
11 Lun	06:31	19:09	11 Merc	06:59	18:22	11 Sab	06:31	16:43	11 Lun	07:02	16:32	11 Gio	07:12	16:51
12 Mart	06:32	19:07	12 Gio	07:00	18:29	12 Dom	06:32	16:43	12 Mart	07:03	16:32	12 Ven	07:12	16:52
13 Merc	06:33	19:06	13 Ven	07:01	18:19	13 Lun	06:34	16:42	13 Merc	07:03	16:32	13 Sab	07:12	16:53
14 Gio	06:34	19:04	14 Sab	07:02	18:17	14 Mart	06:35	16:41	14 Gio	07:04	16:32	14 Dom	07:11	16:54
15 Ven	06:35	19:03	15 Dom	07:03	18:16	15 Mer	06:36	16:40	15 Ven	07:05	16:32	15 Lun	07:11	16:55
16 Sab	06:36	19:01	16 Lun	07:04	18:14	16 Gio	06:37	16:39	16 Sab	07:05	16:33	16 Mart	07:11	16:56
17 Dom	06:36	18:59	17 Mart	07:05	18:13	17 Ven	06:38	16:39	17 Dom	07:06	16:33	17 Merc	07:10	16:57
18 Lun	06:37	18:58	18 Merc	07:06	18:12	18 Sab	06:39	16:38	18 Lun	07:07	16:33	18 Gio	07:10	16:58
19 Mart	06:38	18:56	19 Gio	07:07	18:10	19 Dom	06:40	16:37	19 Mart	07:07	16:34	19 Ven	07:09	16:59
20 Merc	06:39	18:55	20 Ven	07:08	18:09	20 Lun	06:41	16:37	20 Merc	07:08	16:34	20 Sab	07:09	17:00
21 Gio	06:40	18:53	21 Sab	07:09	18:07	21 Mart	06:42	16:36	21 Gio	07:08	16:35	21 Dom	07:08	17:02
22 Ven	06:41	18:51	22 Dom	07:10	18:06	22 Merc	06:43	16:36	22 Ven	07:09	16:35	22 Lun	07:08	17:03
23 Sab	06:42	18:59	23 Lun	07:11	18:05	23 Gio	06:45	16:35	23 Sab	07:09	16:36	23 Mart	07:07	17:04
24 Dom	06:43	18:48	24 Mart	07:12	18:03	24 Ven	06:46	16:35	24 Dom	07:10	16:36	24 Merc	07:07	17:05
25 Lun	06:44	18:47	25 Merc	07:13	18:02	25 Sab	06:47	16:34	25 Lun	07:10	16:37	25 Gio	07:06	17:06
26 Mart	06:45	18:45	26 Gio	07:14	18:01	26 Dom	06:48	16:34	26 Mart	07:11	16:38	26 Ven	07:05	17:07
27 Merc	06:45	18:43	27 Ven	07:15	18:00	27 Lun	06:49	16:33	27 Merc	07:11	16:38	27 Sab	07:05	17:08
28 Gio	06:46	18:42	28 Sab	07:16	17:58	28 Mart	06:50	16:33	28 Gio	07:11	16:39	28 Dom	07:04	17:10
29 Ven	06:47	18:40	29 Dom	06:17	16:57	29 Merc	06:51	16:33	29 Ven	07:12	16:40	29 Lun	07:03	17:11
30 Sab	06:48	18:39	30 Lun	06:18	16:56	30 Gio	06:52	16:32	30 Sab	07:12	16:40	30 Mart	07:02	17:12
-----	-----	-----	31 Mart	06:19	16:55	-----	-----	-----	31 Dom	07:12	16:41	31 Merc	07:01	17:13

ALLEGATO A

17. Capo Colonne (IT9320101/29ha)
18. Capo dell'Armi (IT9350140/69ha)
19. Capo Rizzuto (IT9320103/12ha)
20. Capo S.Giovanni (IT9350141/84ha)
21. Capo Spartivento (IT9350142/70ha)
22. Carlomagno (IT9310130/33ha)
23. Casoni di Sibari (IT9310052/504ha)
24. Cima del Monte Dolcedorme (IT9310006/64ha)
25. Cima del Monte Pollino (IT9310005/97ha)
26. Colle del Telegrafo (IT9330128/376ha)
27. Colle Poverella (IT9330116/190ha)
28. Collina di Pentimele (IT9350139/123ha)
29. Colline di Crotona (IT9320104/607ha)
30. Contrada Fossia (Maropati) (IT9350169/15ha)
31. Contrada Gornelle (IT9350150/83ha)
32. Contrada Scala (IT9350180/740ha)
33. Costa Viola (IT9350300/37ha)
34. Costa Viola e Monte S. Elia (IT9350158/24ha)
35. Cozzo del Pellegrino (IT9310021/53ha)
36. Cozzo del Principe (IT9310079/249ha)
37. Crella (IT9310059/3ha)
38. Dune dell'Angitola (IT9330089/383ha)
39. Dune di Camigliano (IT9310051/88ha)
40. Dune di Guardavalle (IT9330108/34ha)
41. Dune di Isca (IT9330107/18ha)
42. Dune di Marinella (IT9320100/81ha)
43. Dune di Sovereto (IT9320102/104ha)
44. Fagosa-Timpa dell'Orso (IT9310014/1.413ha)
45. Farnito di Corigliano Calabro (IT9310049/132ha)
46. Fiumara Amendolea (incluso Roghudi, Chorio e Rota Greco) (IT9350145/47ha)
47. Fiumara Avena (IT9310043/965ha)
48. Fiumara Buonamico (IT9350146/1.111ha)
49. Fiumara Careri (IT9350182/311ha)
50. Fiumara di Brattirò (Valle Ruffa) (IT9340090/963ha)
51. Fiumara di Melito (IT9350132/184ha)
52. Fiumara di Palizzi (IT9350148/103ha)
53. Fiumara Laverde (IT9350147/546ha)
54. Fiumara Saraceno (IT9310042/1.047ha)
55. Fiumara Trionto (IT9310047/2.438ha)
56. Fiume Lepre (IT9320123/258ha)
57. Fiume Lese (IT9320122/1.240ha)
58. Fiume Rosa (IT9310027/943ha)
59. Fiume Tacina (IT9320129/1.202ha)
60. Foce del Crocchio - Cropani (IT9330105/37ha)
61. Foce del Fiume Crati (IT9310044/226ha)
62. Foce Neto (IT9320095/583ha)
63. Fondali Capo Cozzo - S. Irene (IT9340094/100ha)
64. Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati (IT9310048/100 ha)
65. Fondali da Crotona a Le Castella (IT9320097/100ha)
66. Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi (IT9350172/100 ha)
67. Fondali di Capo Tirone (IT9310033/100ha)
68. Fondali di Capo Vaticano (IT9340093/100ha)
69. Fondali di Gabella Grande (IT9320096/100 ha)

70. Fondali di Pizzo Calabro (IT9340092/100ha)
71. Fondali di Scilla (IT9350173/100ha)
72. Fondali di Staletti (IT9320185/100 ha)
73. Fondali Isola di Cirella-Diamante (IT9310036/100 ha)
74. Fondali Isola di Dino-Capo Scalea (IT9310035/100ha)
75. Fondali Scogli di Isca (IT9310039/100ha)
76. Fonte Cardillo (IT9310020/384ha)
77. Foresta di Cinquemiglia (IT9310063/394 ha)
78. Foresta di Serra Nicolino-Piano d'Albero (IT9310065/201ha)
79. Foreste Rossanesi (IT9310067/4.348ha)
80. Fosso Cavaliere (Cittanova) (IT9350168/20ha)
81. Gole del Raganello (IT9310017/228ha)
82. Il Lago (nella Fagosa) (IT9310015/3ha)
83. Isola di Cirella (IT9310037/7ha)
84. Isola di Dino (IT9310034/35ha)
85. Juri Vetere Soprano (IT9310126/61ha)
86. La Montea (IT9310029/203ha)
87. La Petrosa (IT9310008/350ha)
88. Laghi di Fagnano (IT9310060/19ha)
89. Laghicello (IT9310061/2ha)
90. Lago di Tarsia (IT9310055/426ha)
91. Lago La Vota (IT9330087/297ha)
92. Macchia della Bura (IT9310045/68ha)
93. Macchia Sacra (IT9310073/67ha)
94. Madama Lucrezia (IT9330109/456ha)
95. Marchesale (IT9340119/1.545ha)
96. Marchesato e Fiume Neto (IT9320302/4ha)
97. Montalto (IT9350155/312ha)
98. Monte Basilicò -Torrente Listi (IT9350133/326ha)
99. Monte Caloria (IT9310062/64ha)
100. Monte Campanaro (IT9350176/245ha)
101. Monte Cocuzzo (IT9310064/45ha)
102. Monte Contrò (IT9330124/101ha)
103. Monte Curcio (IT9310075/3ha)
104. Monte Embrisi e Monte Torrione (IT9350181/428ha)
105. Monte Femminamorta (IT9320115/722ha)
106. Monte Fistocchio e Monte Scorda (IT9350153/454ha)
107. Monte Fuscaldo (IT9320110/2.827ha)
108. Monte Gariglione (IT9330114/608ha)
109. Monte La Caccia (IT9310030/188ha)
110. Monte Sparviere (IT9310019/280ha)
111. Monte Tre Pizzi (IT9350174/178ha)
112. Montegiordano Marina (IT9310040/8ha)
113. Murgie di Strongoli (IT9320112/709ha)
114. Nocellieto (IT9310127/83ha)
115. Oasi di Scolacium (IT9330098/75ha)
116. Orto Botanico - Università della Calabria (IT9310057/8ha)
117. Palude del Lago Ariamacina (IT9310072/151ha)
118. Palude di Imbutillo (IT9330088/33ha)
119. Pantano della Giumenta (IT9310058/12ha)
120. Pantano Flumentari (IT9350151/88ha)
121. Parco Nazionale della Calabria (IT9310069/8.826ha)
122. Pentidattilo (IT9350131/104ha)

123. Pescaldo (IT9320050/73ha)
124. Piani di Zervò (IT9350152/167ha)
125. Piano Abbruschiato (IT9350175/246ha)
126. Piano di Marco (IT9310022/263ha)
127. Pianori di Macchialonga (IT9310084/349ha)
128. Pietra Cappa - Pietra Lunga - Pietra Castello (IT9350163/625ha)
129. Pineta del Cupone (IT9310083/758 ha)
130. Pineta di Camigliatello (IT9310076/72 ha)
131. Pinete del Roncino (IT9330117/1.701 ha)
132. Pinete di Montegiordano (IT9310041/186 ha)
133. Pollinello-Dolcedorme (IT9310003/140 ha)
134. Pollino e Orsomarso (IT9310303/94.145 ha)
135. Pozze Boccatore/Bellizzi (IT9310011/31 ha)
136. Pozze di Serra Scorsillo (IT9310016/19 ha)
137. Prateria (IT9350137/650 ha)
138. Rupi del Monte Pollino (IT9310004/25 ha)
139. S. Salvatore (IT9310082/579 ha)
140. Saline Joniche (IT9350143/30 ha)
141. Sant'Andrea (IT9350149/37 ha)
142. Scala-Lemmeni (IT9350170/53 ha)
143. Scogliera dei Rizzi (IT9310038/12 ha)
144. Scogliera di Staletti (IT9330184/21 ha)
145. Scrisi (IT9350177/327 ha)
146. Secca di Amendolara (IT9310053/100 ha)
147. Serra del Prete (IT9310002/138 ha)
148. Serra delle Ciavole-Serra di Crispo (IT9310013/55 ha)
149. Serra Stella (IT9310085/354 ha)
150. Serrapodolo (IT9310032/1.305 ha)
151. Serro d'Ustra e Fiumara Butrano (IT9350178/2.045 ha)
152. Sila Grande (IT9310301/31.032 ha)
153. Spiaggia di Brancaleone (IT9350160/89 ha)
154. Spiaggia di Catona (IT9350183/7 ha)
155. Spiaggia di Pilati (IT9350171/8 ha)
156. Stagni sotto Timpone S. Francesco (IT9320046/12 ha)
157. Stagno di Timpone di Porace (IT9310010/2 ha)
158. Steccato di Cutro e Costa del Turchese (IT9320106/258 ha)
159. Timpa di Cassiano- Belvedere (IT9320111/701 ha)
160. Timpa di S.Lorenzo (IT9310012/150 ha)
161. Timpone della Capanna (IT9310001/29 ha)
162. Timpone della Carcara (IT9310074/193 ha)
163. Timpone di Porace (IT9310009/45 ha)
164. Torrente Celati (IT9310054/16 ha)
165. Torrente Ferraina (IT9350157/438 ha)
166. Torrente Lago (IT9350161/165 ha)
167. Torrente Menta (IT9350154/516 ha)
168. Torrente Portello (IT9350165/30 ha)
169. Torrente S. Giuseppe (IT9350162/24 ha)
170. Torrente Soleo (IT9330125/451 ha)
171. Torrente Vasi (IT9350164/250 ha)
172. Vallata del Novito e Monte Mutolo (IT9350135/491 ha)
173. Vallata dello Stilaro (IT9350136/669 ha)
174. Valle del Fiume Abatemarco (IT9310028/2.231 ha)
175. Valle del Fiume Argentino (IT9310023/4.295 ha)